

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione civile

FASC

605/13

Ref.

Il Giudice designato dott.ssa Floriana Consolante, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 maggio 2013;

letti gli atti e le note autorizzate;

riportandosi, in fatto, agli elementi evidenziati negli atti introduttivi;

rilevata, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva della resistente People's alla quale è stato notificato il ricorso cautelare sebbene nessuna domanda è stata avanzata nei suoi confronti e la concessione del sequestro conservativo è stata invocata dalla ricorrente solo nei confronti della Microgame s.p.a.;

ritenuto condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui il credito risarcitorio a tutela del quale si chiede nel presente procedimento la concessione del sequestro conservativo non è propriamente il medesimo credito oggetto della controversia di merito già decisa tra le parti con lodo arbitrale pronunciato in Benevento il 13.2.2011;

rilevato, infatti, che secondo la prospettazione della ricorrente, i dedotti inadempimenti della Microgame consistenti nell'improvviso distacco dai servizi di connettività, verificatisi nel settembre 2010, hanno determinato gravi danni sia per danno emergente sia per lucro cessante a carico della BP Point s.r.l.;

rilevato che la BP Point s.r.l. assume in particolare che tale inadempimento della Microgame (oggetto del giudizio arbitrale conclusosi con il lodo del 13.2.2011) ha determinato ulteriori conseguenze pregiudizievoli, quali la perdita della concessione AAMS n. 3051 e la relativa interruzione del business, con conseguente tracollo del flusso finanziario della ricorrente medesima, le quali si sarebbero manifestate in un momento successivo alla pronuncia del lodo arbitrale e che, pertanto, <sup>la medesima</sup> non sono state né dedotte né valutate in quel procedimento;

ritenuto che tale prospettazione giustifica la competenza di questo Tribunale a decidere sul merito della domanda per sequestro conservativo proposta dalla BP Point s.r.l.;

ritenuto, nel merito, che all'esito di una cognizione sommaria propria del procedimento cautelare, non sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso avanzato nei confronti della resistente Microgame s.p.a.;

ed invero quanto al presupposto del *fumus boni iuris* si osserva:

-non trova riscontro l'assunto della ricorrente atteso che il lodo arbitrale del 13 febbraio 2011 ha valutato e stimato complessivamente il danno subito dalla B.P. Point s.r.l. in conseguenza degli accertati inadempimenti della Microgame "tenendo conto danno emergente e del lucro cessante" (cfr. lodo arbitrale del 13 febbraio 2011 Microgame s.p.a. / BP Point s.r.l. pag. 17);

-non appare fondata la tesi della ricorrente secondo cui il distacco dai servizi di connettività posto in essere dalla Microgame s.p.a. ha determinato, non solo l'interruzione di tutti i giochi in essere in quel momento e la perdita di ogni dato ad essi relativi sia da parte dei singoli utenti sia da parte della BP Point, s.r.l., quale concessionaria della AAMS, bensì quale conseguenza ulteriore la perdita della Concessione AAMS n. 3501 intestata alla medesima ricorrente;

ritenuto, infatti, che dalla lettura del decreto 17 febbraio 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di "*decadenza della convenzione di concessione per la commercializzazione delle scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalla corse di cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la società B.P. Point s.r.l.*" non si evince alcun prova di un collegamento causale tra la vicenda dell'interruzione del servizio di service providing operata dalla concessionaria del servizio di connettività (Microgame s.p.a.) nei confronti della B.P. Point e la decadenza della concessione AAMS n. 3501 intestata alla medesima ricorrente;

ritenuto invece che, come si evince dal testo del suddetto decreto ministeriale, il provvedimento di decadenza di B.P. Point s.r.l. della concessione AAMS trova giustificazione nella mancata prestazione di idonea garanzia fideiussoria da parte della B.P. Point s.r.l. e nell'accertato utilizzo non conforme ai vigenti dettami normativi del conto di gioco a distanza da parte di punti di commercializzazione affiliati al concessionario medesimo, <sup>peraltro</sup> per il quale in data 30.11.2010 il Ministero disponeva in via cautelare la disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale della raccolta delle scommesse a distanza;

ritenuto che la mancata sussistenza del fumus boni iuris assorbe ogni valutazione sul presupposto del periculum in mora;

ritenuto in conclusione che il ricorso va respinto;

ritenuto che per il principio della soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali,

P.Q.M.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva della People's s.r.l.,

respinge il ricorso per sequestro conservativo proposto nei confronti di Microgame s.p.a.;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna delle parti resistenti in € 1500,00 per compenso di avvocato oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Benevento 30 maggio 2013.

Il Giudice

Dott.ssa Floriana Consolante

*Floriana Consolante*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento, 31-5-2013

LA CANCELLERIA

*Mr*